

**ACCORDO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL
"FONDO DI SOLIDARIETA' PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE, PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEL
PERSONALE DEL CREDITO" - CONTRATTI DI SOLIDARIETA' ESPANSIVA**

In Biella, il giorno 24 luglio 2018

TRA

Banca Sella Holding S.p.A., Capogruppo del Gruppo Banca Sella (di seguito, per brevità, "Gruppo"), in proprio ed in rappresentanza delle seguenti altre società del Gruppo interessate: **Banca Sella S.p.A.** e **Biella Leasing S.p.A.**
(di seguito, per brevità, "*le Aziende*")

E

le **Delegazioni Sindacali di Gruppo FABI, FIRST CISL, FISAC CGIL e UILCA**
(di seguito, per brevità, "*le OO.SS.*");

di seguito, per brevità, laddove collettivamente indicate: "*le Parti*"

PREMESSO CHE:

- a) in uno scenario complessivo, lo sviluppo in atto delle tecnologie, i nuovi bisogni della clientela e la razionalizzazione della rete distributiva comportano la necessaria adozione di nuovi modelli di servizio, nonché la semplificazione dei processi e lo sviluppo di prodotti coerenti con piani e programmi aziendali in materia di crescita dei ricavi;
- b) è volontà del Gruppo proseguire nel conseguimento di un forte recupero di efficienza ed un miglioramento di competitività, produttività e redditività anche attraverso l'individuazione di misure che abbiano un'efficacia incisiva e diretta sui costi ed in particolare del costo strutturale del lavoro;
- c) gli effetti di innalzamento dei requisiti di età ed anzianità di permanenza in servizio, conseguenti alla riforma pensionistica di cui alla L. 214/2011 (c.d. Riforma Fornero) e s.m.i., hanno di fatto ritardato l'uscita dal mondo del lavoro, creando un rallentamento anche alle assunzioni di giovani in azienda;
- d) l'introduzione delle novità legislative in materia di solidarietà espansiva disciplinano iniziative di ricambio generazionale, già previste anche nel settore dall'Accordo ABI 8 luglio 2011;
- e) nel Piano Strategico per il periodo 2018-2020, presentato alle Organizzazioni Sindacali in data 20 marzo 2018, si è dato atto della volontà di dare avvio sia (i) al ricorso, su base volontaria, alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del Credito (di seguito denominato "Fondo di Solidarietà") sia (ii) ai contratti di solidarietà espansiva, al fine di consentire a coloro che sono prossimi alla pensione di ridurre, su base volontaria, il proprio orario di lavoro fino al pensionamento, prevedendo contestualmente assunzioni di giovani a tempo indeterminato;
- f) sempre nel corso dell'illustrazione del predetto Piano Strategico, si è dato atto che una delle linee guida per il triennio è la crescita del Gruppo, anche mediante inserimento di figure professionali specialistiche;
- g) conseguentemente, Banca Sella Holding, in proprio ed in nome e per conto delle società del Gruppo interessate, ha dato avvio in data 7 maggio 2018 alla procedura contrattuale ai sensi dell'art. 21 del vigente CCNL di settore, il cui termine conclusivo è stato concordemente differito al 24 luglio 2018;
- h) le Parti, nel corso degli incontri tenutisi in data 24 maggio 2018, 11 giugno 2018, 5 luglio 2018 e 24 luglio 2018 hanno quindi analizzato congiuntamente la possibilità di ricorrere, su base esclusivamente volontaria, sia alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, già istituito

DELEGAZIONE AZIENDALE
BANCA SELLA HOLDING

FABI

FIRST CISL

FISAC-CGIL

UILCA

ACCORDO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL "FONDO DI SOLIDARIETA' PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE, PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEL PERSONALE DEL CREDITO" - CONTRATTI DI SOLIDARIETA' ESPANSIVA

presso l'INPS ai sensi dell'art. 2 comma 28 legge n. 662/1996 ed adeguato con decreto 83486 del 28 luglio 2014 alla normativa dell'art. 3 della legge n. 92/2012, sia ai contratti di solidarietà espansiva;

in considerazione di tutto quanto sopra premesso e considerato

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Con il presente Accordo vengono definite modalità, condizioni e termini sia per l'accesso, su base volontaria, alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di cui al D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014 sia per il ricorso ai contratti di solidarietà espansiva.

Art. 2 ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DEL FONDO DI SOLIDARIETA' PER CHI MATURA IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE ENTRO L'01.01.2023

Potranno accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà i dipendenti delle aziende interessate che matureranno il diritto alle prestazioni pensionistiche entro l'01.01.2023.

Tale facoltà è riconosciuta ai dipendenti appartenenti alle aree professionali ed alla categoria dei quadri direttivi e potrà essere esercitata secondo le modalità stabilite al successivo art. 5, previa presentazione di specifica richiesta, da inoltrarsi utilizzando l'allegato A) al presente Accordo.

Art. 3 NUMERO MASSIMO DI ACCESSI AL FONDO

L'accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà sarà possibile per un numero massimo di risorse - che risolveranno il rapporto di lavoro entro e non oltre il 31 marzo 2019 - pari complessivamente a 28 (*ventotto*) a livello di Gruppo e precisamente:

- massimo nr. 2 (*due*) risorse per Banca Sella Holding S.p.A.;
- massimo nr. 25 (*venticinque*) risorse per Banca Sella S.p.A.;
- massimo nr. 1 (*una*) risorsa per Biella Leasing S.p.A.

Art. 4 INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI

Le domande di accesso al Fondo di Solidarietà saranno accolte dalle Aziende, nei limiti di cui all'art. 3 che precede, in base ai criteri e seguendo l'ordine di priorità di seguito indicati:

- percentuale di invalidità pari o superiore al 74% (alla data di sottoscrizione del presente accordo) debitamente documentata;
- maggior prossimità alla maturazione del diritto alla pensione;
- maggiore età anagrafica.

Le Aziende si riservano di non accogliere, fino ad un massimo di tre per Banca Sella S.p.A., una per Banca Sella Holding S.p.A. ed una per Biella Leasing S.p.A., le richieste di accesso presentate dai lavoratori in forza ed operanti in ruoli apicali o strategici all'interno delle rispettive Aziende.

Le Aziende si riservano di valutare di accogliere - compatibilmente con le disponibilità economiche e tenendo conto delle necessità organizzative - come condizione di miglior favore e nel rispetto della graduatoria, un numero superiore di domande, rispetto a quelle previste dall'art. 3 del presente Accordo, previa verifica con le OO.SS. firmatarie del presente Accordo.

DELEGAZIONE AZIENDALE
BANCA SELLA HOLDING

FABI

FIRST/CISL

FISAC-CGIL - UILCA

ACCORDO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL "FONDO DI SOLIDARIETA'" PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEL PERSONALE DEL CREDITO" - CONTRATTI DI SOLIDARIETA' ESPANSIVA

Art. 5
PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà dovranno essere presentate dal personale interessato entro e non oltre il 15 ottobre 2018, secondo modalità che saranno oggetto di apposita comunicazione ai dipendenti; la domanda presentata sarà considerata irrevocabile.

Il lavoratore che intende aderire ha l'obbligo di informazione e documentazione nei confronti dell'Azienda della quale è dipendente circa la sua posizione assicurativa e contributiva complessiva e dovrà produrre tale documentazione entro il 15 ottobre 2018.

Le adesioni dovranno essere manifestate compilando l'apposito modulo, che sotto la lettera A) viene allegato al presente Accordo per costituirne parte integrante e sostanziale, da inoltrare alla Aziende unitamente agli estratti conto dell'INPS [certificato ECOCERT – ex art. 54 Legge 09.03.1988 n. 89 e "busta arancione" INPS (ove disponibile) attestante la simulazione dell'importo della futura pensione e la data di apertura della prima finestra pensionistica utile], in modo da consentire al datore di lavoro di tenere conto - ai fini dell'accertamento dei requisiti - della complessiva anzianità contributiva.

Ogni lavoratore per accedere al Fondo di Solidarietà dovrà sottoscrivere apposita clausola di rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 12, 13 e 14 del decreto 83486 del 28 luglio 2014.

Le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro potranno essere formalizzate mediante conciliazione in sede protetta ai sensi delle vigenti disposizioni legali e contrattuali, con contestuale rinuncia da parte del lavoratore ad ogni pretesa afferente al rapporto di lavoro intercorso ed alla sua cessazione.

La bozza di verbale utilizzata per tali conciliazioni viene allegata al presente Accordo sotto la lettera C).

Art. 6
TEMPISTICHE E MODALITA' DI USCITA

Previa verifica e conferma da parte dell'INPS, le domande di accesso al Fondo di Solidarietà, presentate ed accolte dalle Aziende di competenza secondo i termini di cui agli articoli precedenti, consentiranno al lavoratore di acquisire il diritto alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà dal mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, che dovrà avvenire alla data stabilita dal datore di lavoro e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2019.

I dipendenti coinvolti dovranno fruire di tutte le ferie, ex-festività, permessi comunque maturati prima della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di non presentare residui al momento della cessazione stessa, salvo formale deroga aziendale in merito.

Art. 7
TRATTAMENTI PER IL PERSONALE CHE ACCEDE
ALLE PRESTAZIONI DEL FONDO DI SOLIDARIETA'

Ai lavoratori che accederanno alle prestazioni del Fondo di Solidarietà saranno erogati i trattamenti previsti dall'art. 5 comma 1 lettera b) del decreto n. 83486 del 28 luglio 2014, a cura del Fondo di Solidarietà, secondo misure, modalità e criteri stabiliti dal citato decreto.

Agli aderenti al Fondo di Solidarietà che avranno optato per l'erogazione dell'assegno in forma rateale saranno garantiti dalle Aziende, fino al collocamento in quiescenza e comunque non oltre la data di permanenza al Fondo medesimo, i seguenti trattamenti:

- a) POLIZZA SANITARIA: la fruizione della polizza sanitaria alle condizioni tempo per tempo previste per i dipendenti di pari grado in servizio nell'Azienda medesima;
- b) PREVIDENZA COMPLEMENTARE: l'erogazione, come incentivazione all'esodo ad integrazione del TFR, in unica soluzione, di un importo pari al contributo aziendale - nella misura massima prevista dagli accordi integrativi aziendali alla data di risoluzione del rapporto di lavoro - alle forme di previdenza integrativa, calcolato per tutto il periodo di permanenza nel Fondo ed attualizzato al tasso legale; quanto precede a condizione che il lavoratore interessato aderisca alle forme di previdenza integrativa alla data del presente Accordo;

DELEGAZIONE AZIENDALE
BANCA SELLA HOLDING

FABI

FIRST-CISL

FISAC-CGIL

ULCA

- c) ULTERIORI PROVVIDENZE E/O TRATTAMENTI: eventuali ulteriori provvidenze e/o trattamenti previsti dagli accordi aziendali per i dipendenti che accedono al pensionamento;
- d) CONDIZIONI DI CONTO E FINANZIAMENTO: le condizioni attive e passive di conto e di finanziamento previste per i propri dipendenti;
- e) PREMIO DI ANZIANITA' PER IL COMPIMENTO DEL VENTICINQUESIMO ANNO DI SERVIZIO: la corresponsione, come incentivazione all'esodo ad integrazione del TFR, di un importo corrispondente al premio di anzianità per il compimento del venticinquesimo anno di servizio che il dipendente avrebbe maturato in caso di compimento dei 25 anni durante il periodo di permanenza al Fondo medesimo, a condizione che ne ricorrano i requisiti previsti dalla contrattazione di secondo livello vigente (se presente nell'Azienda interessata). Si considera quindi il periodo di permanenza al fondo valido ai fini del conteggio del premio. A tal fine le Parti concordano che per la verifica dei requisiti si terrà conto delle valutazioni degli ultimi 10 anni di servizio. Quanto precede troverà, ovviamente, applicazione esclusivamente per le società nelle quali è ad oggi in essere tale istituto e ferme restando le previsioni di cui alla contrattazione di secondo livello laddove presente.

Art. 8

MODIFICHE NORMATIVE AL SISTEMA PREVIDENZIALE NAZIONALE

Le domande si intenderanno accolte sulla base dei requisiti pensionistici vigenti al momento della presentazione delle stesse, fermo restando che, in caso di variazioni delle condizioni e dei criteri legali di accesso ai trattamenti pensionistici e/o di modifiche legislative al sistema pensionistico, nonché alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà – sopravvenute dopo la stipulazione del presente Accordo – le Parti si incontreranno per valutare la situazione determinatasi al fine di trovare soluzioni condivise per i dipendenti che dovessero eventualmente trovarsi nella condizione, esaurito il periodo di permanenza al Fondo di Solidarietà, di non aver ancora maturato il diritto alla percezione del trattamento pensionistico.

Nel caso in cui tali variazioni intervenissero prima dell'accesso al Fondo di Solidarietà, le Aziende consentiranno il ritiro della domanda di accesso al Fondo stesso ad esito degli accertamenti tecnici sulla presenza di penalizzazione (ovvero indicativamente riduzione pari o superiore al 5% dell'importo atteso dell'assegno straordinario).

La presente disposizione si applica, per quanto possa occorrere, ad entrambi gli istituti previsti nel presente accordo.

Art. 9

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVA (PART-TIME AL PENSIONAMENTO)

Al fine di offrire un'ulteriore soluzione per meglio contemperare le esigenze personali con quelle relative all'ambito lavorativo, attraverso una progressiva e graduale gestione della flessibilità del tempo dedicato al lavoro, stimolando nel contempo nuove assunzioni ed agevolando il ricambio generazionale, il personale che perfeziona il requisito stabilito dalla legge per la pensione anticipata e/o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dell'A.G.O. entro l'01.01.2023 potrà – in alternativa all'accesso al Fondo – individualmente e volontariamente richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con corrispondente riduzione della retribuzione, fino all'ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del trattamento pensionistico, data alla quale cesserà dal rapporto di lavoro.

In particolare, il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno al momento della presentazione della domanda potrà richiedere la trasformazione a tempo parziale per una durata di massima non inferiore a 12 mesi.

Le adesioni dovranno essere manifestate compilando l'apposito modulo, che sotto la lettera B) viene allegato al presente Accordo per costituirne parte integrante e sostanziale, da inoltrare alle Aziende. La richiesta dovrà essere inviata entro il 30 novembre 2018 secondo modalità che saranno oggetto di apposita comunicazione ai dipendenti. La domanda presentata sarà considerata irrevocabile.

L'articolazione del rapporto di lavoro a tempo parziale sarà così definita:

- durata di massima non inferiore a 12 mesi e comunque fino all'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza del trattamento pensionistico. Il possesso di tale requisito andrà confermato allegando il

DELEGAZIONE AZIENDALE
BANCA SELLA HOLDING

FABI

FIRST-CISL

FISAC-CGIL

ILCA

certificato ECOCERT – ex art. 54 Legge 09.03.1988 n. 89 e la “busta arancione” INPS (ove disponibile) attestante la simulazione dell’importo della futura pensione e la data di apertura della prima finestra pensionistica utile;

- articolazione dell’orario di lavoro settimanale comunque compatibile con esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali;
- clausola di risoluzione irrevocabile del rapporto di lavoro all’ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del trattamento pensionistico.

Nei confronti dei dipendenti la cui richiesta sarà accettata dall’azienda, quest’ultima si impegna a versare in nome e per conto del dipendente, nel periodo fra la data di attivazione del suddetto rapporto a tempo parziale e la data di cessazione del rapporto di lavoro, la contribuzione previdenziale obbligatoria corrispondente a quella che sarebbe stata versata relativamente alla quota di retribuzione, imponibile ai fini previdenziali, persa conseguentemente all’attivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Le Aziende procederanno ad assunzioni in numero corrispondente al tempo di lavoro ridotto per effetto delle trasformazioni di rapporto a tempo parziale effettuate in applicazione del presente articolo.

Tenuto quindi conto della suddetta previsione di assunzioni, le Parti si danno atto della sussistenza dei presupposti dei contratti di solidarietà espansiva e pertanto verificheranno la possibilità di garantire il versamento della contribuzione “piena” di cui al comma che precede attraverso il Fondo di solidarietà di settore ai sensi del D. Lgs. 148/2015 e del D.I. n. 83486/2014.

Le Parti si danno atto che le trasformazioni a tempo parziale effettuate in applicazione delle previsioni di cui al presente articolo non sono conteggiate ai fini della percentuale massima stabilita in sede nazionale per il ricorso al tempo parziale.

Le trasformazioni a tempo parziale e le conseguenti risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro saranno formalizzate mediante conciliazione in sede protetta ai sensi delle vigenti disposizioni legali e contrattuali, con contestuale rinuncia da parte del lavoratore ad ogni pretesa afferente al rapporto di lavoro intercorso ed alla sua cessazione.

La bozza di verbale utilizzata per tali conciliazioni viene allegata al presente Accordo sotto la lettera D).

Alla luce delle indicazioni fornite dall’INPS con circolare n. 84 del 28.06.2018, il presente art. 9 troverà applicazione a condizione che la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione lorda persa dal lavoratore sia posta a carico del Fondo di solidarietà di cui al D.I. 28 luglio 2014 n. 83486 o, qualora non intervenga il Fondo di solidarietà o intervenga solo parzialmente, vi sia copertura da parte del F.O.C. ai sensi dell’Accordo nazionale 29 gennaio 2018.

Il ricorso ai contratti di solidarietà espansiva sarà possibile per un numero massimo di risorse pari complessivamente a 60 (sessanta), le quali beneficeranno dei trattamenti previsti sul tema dall’art. 4 del Verbale di accordo nazionale 29.01.2018 “Interventi del F.O.C. in caso di utilizzo dei contratti di solidarietà espansiva”.

Le Parti, all’esito della raccolta delle adesioni ai sensi del presente articolo 9 si impegnano a sottoscrivere uno specifico verbale attuativo che definisca il corrispondente numero di assunzioni da effettuare nonché la relativa tempistica.

DICHIARAZIONE DELLE AZIENDE

Il datore di lavoro consentirà ai lavoratori che abbiano optato per la trasformazione a tempo parziale in esecuzione del contratto di solidarietà espansiva – in occasione di possibili futuri accordi aventi ad oggetto l’accesso, su base volontaria, alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà di settore per la riconversione e la riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito – il ripristino del rapporto a tempo pieno dal mese precedente e l’accesso a tali prestazioni da parte del dipendente.

Art. 10 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Accordo e relativo alle caratteristiche delle prestazioni del Fondo di Solidarietà, si fa riferimento al decreto n. 83486 del 28 luglio 2014 ed alle relative istruzioni operative.

DELEGAZIONE AZIENDALE
BANCA SELLA HOLDING

FABI

FIRST-CISL

FISAC-CGIL

UILCA

ACCORDO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL "FONDO DI SOLIDARIETÀ" PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEL PERSONALE DEL CREDITO - CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVA

Le Parti convengono di fissare due incontri di verifica programmata in ordine all'attuazione del presente Accordo che avverranno, a livello di Gruppo, entro il 31 ottobre 2018 per ciò che riguarda l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà ed entro il 31 dicembre 2018 per ciò che riguarda il ricorso ai contratti di solidarietà espansiva; nel corso dei predetti incontri verranno in particolare valutate le ricadute sugli organici delle singole unità produttive interessate. In tale occasione le Aziende illustreranno altresì le eventuali ricadute in termini di mobilità territoriale.

Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti per quanto qui convenuto si danno reciprocamente atto e riconoscono:

- che tutte le Parti sono regolarmente costituite e legittimate;
- di aver regolarmente esperito e concluso, ad ogni conseguente effetto, la procedura prevista dal vigente CCNL di settore, propedeutica all'attivazione delle prestazioni di cui sopra;
- che il presente Accordo realizza le condizioni di cui al decreto 28 luglio 2014 n. 83486, dell'art. 41 del D. Lgs. n. 148/2015 e dell'art. 4 del Verbale di accordo nazionale del 29.01.2018.

DICHIARAZIONE DELLE AZIENDE

Le Aziende interessate si impegnano ad estendere il presente Accordo anche ai dirigenti in forza presso le Aziende stesse alla data del presente Accordo, riservandosi la possibilità di valutare ed eventualmente accogliere le relative domande di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà o ai contratti di solidarietà espansiva. Relativamente alle prestazioni del Fondo, dette domande saranno valutate discrezionalmente da parte di ciascuna Azienda interessata e sono da considerarsi ulteriori rispetto al limite massimo indicato all'art. 3 del presente Accordo.


Le Aziende, nel rispetto dei principi di cui alla lettera f) delle premesse, confermano che le assunzioni effettuate nel corso del 2018 saranno in numero almeno pari ai 2/5 del numero delle uscite per accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Delegazione Aziendale di Gruppo

Banca Sella Holding S.p.A.

*(in proprio ed in qualità di Capogruppo
in rappresentanza delle Aziende interessate)*



FABI



Le Delegazioni Sindacali di Gruppo

FIRST-CISL



FISAC-CGIL



UILCA



**DELEGAZIONE AZIENDALE
BANCA SELLA HOLDING**



FABI



FIRST-CISL



FISAC-CGIL



UILCA



all'Accordo per l'accesso alle prestazioni straordinarie del "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito – Contratti di solidarietà espansiva" sottoscritto in data 24 luglio 2018

RACCOMANDATA A MANI

Anticipata via email all'indirizzo GBS RISORSE UMANE ESODI E SOLIDARIETA'
(GBS_esodi_e_solidarieta@sella.it)

Spettabile

_____ (datore di lavoro)

OGGETTO: DOMANDA DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO ED ACCESSO ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' DI SETTORE.

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ (____) il _____

codice fiscale _____

matricola n. _____

in servizio presso _____ (indicare struttura di appartenenza)

in relazione alle previsioni dell'Accordo per l'accesso alle prestazioni straordinarie del "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito – Contratti di solidarietà espansiva" sottoscritto in data 24 luglio 2018

sotto la propria responsabilità:

- esprime la volontà, da intendersi irrevocabile ed incondizionata, di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro rinunciando espressamente al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva ed impegnandosi a tal fine a presentare le dimissioni secondo le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente e/o a formalizzare in sede protetta le relative intese;
- dichiara di aver maturato n. _____ settimane contributive al _____ come da allegato ECOCERT – ex art. 54 Legge 09.03.1988 n. 89 e "busta arancione" INPS (ove disponibile) attestante la simulazione dell'importo della futura pensione e la data di apertura prima finestra pensionistica utile e, ove sussistano ulteriori posizioni assicurative, n. _____ come da allegato estratto/i conto/i aggiornato/i rilasciato/i dai relativi Enti Previdenziali/Amministrazioni di pertinenza;
- dichiara di non essere in possesso di alcuna ulteriore anzianità contributiva.

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì:

- che raggiungerà i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia/anticipata il _____ (allegando relativo calcolo effettuato dall'I.N.P.S. ovvero da un Patronato);
- di essere consapevole che la presente domanda è da ritenersi irrevocabile;
- di essere consapevole che l'Azienda si riserva di accettare la domanda qui formulata;
- di prendere atto che il rapporto di lavoro si risolverà alla data comunicata dal datore di lavoro;
- di essere titolare di invalidità pari o superiore al 74% (allega documentazione)

Il/La sottoscritto/a:

- dichiara di accettare le condizioni ed i termini previsti dal Regolamento contenuto nel decreto n. 83486 del 28 luglio 2014, nonché dall'Accordo per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito sottoscritto in data 24 luglio 2018;
- chiede, in relazione alla liquidazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, che la stessa avvenga in rate mensili;

(Qualora non si intenda percepire l'assegno straordinario di sostegno al reddito ma si richieda l'erogazione in unica soluzione, formulare contestuale richiesta in tal senso da allegare al presente modulo)

- proseguendo il versamento dei contributi a favore dell'Organizzazione Sindacale cui è attualmente iscritto/a;

oppure

- non proseguendo il versamento dei contributi a favore dell'Organizzazione Sindacale cui è attualmente iscritto/a.

Il/la sottoscritto/a si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Banca/Società nonché al Fondo di Solidarietà dell'eventuale successiva instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro.

Distinti saluti.

Data _____

Firma _____

A series of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. The signatures are somewhat stylized and difficult to decipher, but they appear to be multiple distinct marks.

ALLEGATO B)

all'Accordo per l'accesso alle prestazioni straordinarie del "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito – Contratti di solidarietà espansiva" sottoscritto in data 24 luglio 2018

RACCOMANDATA A MANI

Anticipata via email all'indirizzo GBS RISORSE UMANE ESODI E SOLIDARIETÀ
(GBS_esodi_e_solidarieta@sella.it)

Spettabile

_____ (datore di lavoro)

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ (____) il _____

codice fiscale _____

matricola n. _____

in servizio presso _____ (indicare struttura di appartenenza)

in relazione alle previsioni dell'Accordo per l'accesso alle prestazioni straordinarie del "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito – Contratti di solidarietà espansiva" sottoscritto in data 24 luglio 2018, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di aver letto e di accettare tutto quanto previsto dall' "Accordo per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito – Contratti di solidarietà espansiva" sottoscritto in data 24 luglio 2018 ed in particolare tutto quanto previsto dall'art. 9;
- di maturare i requisiti previsti dalla legge per aver diritto ai trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria in data _____;


in applicazione delle previsioni dell'Accordo di Gruppo succitato,

CHIEDE

- che il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo parziale, per una durata non inferiore a 12 mesi, con scadenza fissata all'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza del trattamento pensionistico dell'A.G.O., con articolazione da concordare con il datore di lavoro in coerenza con le esigenze aziendali.

Il sottoscritto conferma che, in conseguenza dell'attivazione del part-time che sarà concordato, accetterà di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro, al fine di accedere ai trattamenti pensionistici, al termine della giornata del _____ (indicare l'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza del trattamento pensionistico dell'A.G.O.)

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che le trasformazioni a tempo parziale e le conseguenti risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro saranno formalizzate mediante conciliazione in sede protetta ai sensi delle vigenti disposizioni legali e contrattuali, con contestuale rinuncia da parte del lavoratore ad ogni pretesa afferente al rapporto di lavoro intercorso ed alla sua cessazione.



Il sottoscritto allega alla presente il certificato ECOCERT ex art. 54 Legge 09.03.1988 n. 89 e la "busta arancione" INPS (ove disponibile) attestante la simulazione dell'importo della futura pensione e la data di apertura della prima finestra pensionistica utile.

Distinti saluti.

Data _____

Firma _____

Oly ^d ~~14~~ 9/11 + ~~1/2~~ 1/2 12 12

all'Accordo per l'accesso alle prestazioni straordinarie del "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito – Contratti di solidarietà espansiva" sottoscritto in data 24 luglio 2018

COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO (Costituita ai sensi dell'art. 11, contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 2015).

VERBALE DI CONCILIAZIONE

(art. 412-ter c.p.c.)

Il giorno in dinanzi alla Commissione paritetica di conciliazione composta da:

1. Sig. dell'Associazione Bancaria Italiana
2. Sig. dell'organizzazione sindacale

sono comparsi:

- il Signor XXX XXX, nato a il
- XXX S.p.A. con sede in,, rappresentata da in forza di procura speciale;

premessi che:

- a) il Signor XXX XXX, nato a XXX (XX) il XX/XX/XXXX e residente a XXX (XX) in via XXX n. XX, C.F., è stato assunto da XXX S.p.A. in data XXX ed è attualmente inquadrato
- b) il Signor XXX XXX è attualmente in organico presso il servizio con mansioni di
- c) in data è stato sottoscritto un Accordo sindacale di Gruppo avente ad oggetto, fra l'altro, l'accesso, su base volontaria, alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà di settore per la riconversione e la riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, rivolto anche ai dipendenti di XXX S.p.A.;
- d) nel suddetto accordo le parti hanno previsto che tutte le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro per accesso alle prestazioni di cui alla lettera c) che precede saranno formalizzate presso l'apposita Commissione di conciliazione, ai sensi delle vigenti disposizioni legali e contrattuali;
- e) il Signor XXX ha aderito volontariamente – in base a quanto previsto dal citato Accordo – alla risoluzione del rapporto di lavoro per accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà alla data del



- f) le parti intendono definire ogni profilo connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro ed ogni possibile controversia correlata allo stesso, in coerenza con quanto previsto nel predetto Accordo;
- g) le parti intendono quindi concordemente esperire il tentativo di amichevole composizione previsto dall'art. 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 2015, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2113, quarto comma, c.c.;
- h) le parti stesse si danno atto di aver compiutamente e correttamente posto in essere tutti gli adempimenti relativi all'avvio del tentativo di amichevole composizione di cui al punto che precede.

La Commissione Paritetica di conciliazione, aderendo alla richiesta delle parti come sopra costituite, ha provveduto ad accertare l'identità delle parti stesse nonché la loro capacità e diritto di conciliare la controversia esaminata.

Tutto ciò premesso le parti hanno deciso di definire la posizione ai seguenti patti e condizioni:

1. le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente verbale di conciliazione.
2. Il Signor XXX presta il suo incondizionato assenso alla risoluzione consensuale del proprio rapporto di lavoro alla data del con rinuncia da entrambe le parti al preavviso ovvero alla correlata indennità sostitutiva, così come lo stesso dipendente presta il suo incondizionato assenso ad accedere al Fondo di solidarietà di settore a partire dal giorno successivo a quello di cessazione e si impegna a presentare domanda di accesso alle prestazioni erogate in via straordinaria dal Fondo di solidarietà di settore. Le parti convengono che il rapporto di lavoro cesserà alla data anzidetta anche in caso di insorgenze di malattia ovvero del verificarsi di infortunio o di altra causa di sospensione contrattuale della prestazione lavorativa, rinunciando sin d'ora il Signor XXX ai diritti riconosciutigli dalla legge, dal CCNL e dal contratto di lavoro individuale in relazione a tali eventi.
3. Durante il periodo di permanenza al Fondo di solidarietà di settore verrà corrisposto al Signor XXX – per il tramite del Fondo stesso – un assegno straordinario per il sostegno del reddito in forma rateale mensile determinato ai sensi della vigente normativa. Durante il periodo di permanenza al Fondo di solidarietà di settore, XXX S.p.A. garantirà altresì i trattamenti economici e normativi accessori previsti dall'Accordo di cui alla lettera c) delle premesse.
4. Il Signor XXX si impegna a fruire antecedentemente alla cessazione del rapporto di lavoro di tutte le ferie/permessi di sua spettanza.
5. Il Signor XXX si impegna a restituire il giorno della cessazione a XXX S.p.A. tutti i beni aziendali affidatigli in dotazione nonché tutti i documenti, relazioni, file, database ed altro materiale, riservato o meno, di proprietà di XXX S.p.A. o di altre società del Gruppo Sella eventualmente in suo possesso.
6. Il Signor XXX conferma espressamente l'impegno a mantenere la dovuta riservatezza in ordine a tutte le notizie e/o informazioni delle quali sia venuto a conoscenza anche indirettamente in ragione delle mansioni svolte durante il suo rapporto di lavoro con XXX S.p.A. e/o con altre società del Gruppo Sella.
7. Il Signor XXX si impegna altresì a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ed al Fondo di Solidarietà l'eventuale instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti/autonomi con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro.
8. Il Signor XXX dichiara di nulla avere a che pretendere per qualsiasi ragione o titolo da XXX S.p.A. e dalle società del Gruppo Sella in relazione al pregresso rapporto di lavoro e/o dalla sua cessazione e perciò, per quanto necessario, rinuncia ad ogni domanda e/o pretesa, anche di carattere risarcitorio per danni di qualsivoglia natura, comunque riferite, correlate ovvero



solo occasionate dall'intercorso rapporto di lavoro e dalla sua risoluzione. A titolo esemplificativo, il Signor XXX rinuncia irrevocabilmente a qualsivoglia domanda e/o pretesa ex artt. 2043, 2059, 2103 e 2116 secondo comma cod. civ., ovvero aventi ad oggetto differenze retributive, retribuzioni arretrate, ferie non fruite, computo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto, quali tempo per tempo gli sono stati comunicati, premi, incentivi, bonus, rimborsi, indennità di qualsiasi tipo ed ogni altro credito possa derivargli dalla legge, dal CCNL applicabile e dal contratto individuale di lavoro, dovendosi ritenere con il presente atto definita ogni eventuale ragione di credito comunque inerente il rapporto di lavoro sopra citato anche se qui non specificata, fatta salva la verifica contabile di somme non ancora percepite.

9. XXX S.p.A. prende atto delle dichiarazioni e degli impegni del Signor XXX di cui ai punti che precedono, accetta le rinunzie ivi contenute e dichiara, a sua volta, che – fatti salvi beninteso gli eventuali crediti di XXX S.p.A. e delle altre società del Gruppo Sella per operazioni con le stesse effettuate a titolo personale dal dipendente o eventuali patti di non concorrenza sottoscritti fra le parti – non ha nulla a che pretendere dal Signor XXX in relazione all'attività dallo stesso svolta nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso con l'espressa esclusione di comportamenti ad oggi non noti ascrivibili al dipendente a titolo di dolo/colpa grave.

In relazione alla volontà come sopra espressa dalle parti, la Commissione Paritetica di Conciliazione, costituita ex art. 412-ter c.p.c., accertato che le stesse sono pienamente consapevoli del significato dei patti raggiunti e delle conseguenze che ne derivano, prende atto dell'avvenuta composizione della controversia individuale insorta tra XXX S.p.A. ed il Signor XXX ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 2015 e dell'art. 2113, quarto comma, c.c..

I componenti la Commissione dichiarano inoltre, sotto la loro personale responsabilità, che le firme apposte in calce al presente verbale sono vere ed autentiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

Copia del presente verbale di Conciliazione viene depositata presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di

.....
(LUOGO) (DATA)

IL LAVORATORE

LA SOCIETÀ

LA COMMISSIONE NAZIONALE DI CONCILIAZIONE



3



of the L. 1949th of the 5 for it

all'Accordo per l'accesso alle prestazioni straordinarie del "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito – Contratti di solidarietà espansiva" sottoscritto in data 24 luglio 2018.

COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO (Costituita ai sensi dell'art. 11, contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 2015).

VERBALE DI CONCILIAZIONE

(art. 412-ter c.p.c.)

Il giorno in dinanzi alla Commissione paritetica di conciliazione composta da:

1. Sig. dell'Associazione Bancaria Italiana
2. Sig. dell'organizzazione sindacale

sono comparsi:

- il Signor XXX XXX, nato a il
- XXX S.p.A. con sede in,, rappresentata da in forza di procura speciale per atto Notaio;

premessi che:

- a) il Signor XXX XXX, nato a XXX (XX) il XX/XX/XXXX e residente a XXX (XX) in via XXX n. XX, C.F., è stato assunto da XXX S.p.A. in data XXX ed è attualmente inquadrato
- b) il Signor XXX XXX è attualmente in organico presso il servizio con mansioni di
- c) in data è stato sottoscritto un accordo sindacale di Gruppo avente ad oggetto, fra l'altro, il ricorso ai contratti di solidarietà espansiva, rivolto anche ai dipendenti di XXX S.p.A.;
- d) nel suddetto accordo, le Parti hanno previsto che tutte le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nonché le conseguenti risoluzioni rivenienti dal predetto accordo saranno formalizzate presso l'apposita Commissione di conciliazione, ai sensi delle vigenti disposizioni legali e contrattuali;
- e) il Signor XXX ha richiesto in data – in base a quanto previsto dall'art. 9 del citato Accordo – la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino alla fine del mese antecedente il pensionamento;



1

- f) le Parti intendono quindi concordemente definire ogni profilo connesso alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, alla cessazione dello stesso l'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, nonché ogni possibile controversia correlata, in coerenza con quanto previsto nel predetto Accordo;
- g) le parti intendono quindi concordemente esperire il tentativo di amichevole composizione previsto dall'art. 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 2015, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2113, quarto comma, c.c.;
- h) le parti stesse si danno atto di aver compiutamente e correttamente posto in essere tutti gli adempimenti relativi all'avvio del tentativo di amichevole composizione di cui al punto che precede.

La Commissione Paritetica di conciliazione, aderendo alla richiesta delle Parti come sopra costituite, ha provveduto ad accertare l'identità delle Parti stesse nonché la loro capacità e diritto di conciliare la controversia esaminata.

Tutto ciò premesso le Parti hanno deciso di definire la posizione ai seguenti patti e condizioni:

1. le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente verbale di conciliazione.
2. Il Signor XXX presta il suo incondizionato assenso alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro alla data del da tempo pieno a tempo parziale secondo la seguente articolazione;
 - _____
 - _____
 - _____
 - _____
3. Il Signor XXX presta il suo incondizionato assenso alla cessazione del rapporto di lavoro l'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza del trattamento pensionistico (e precisamente quindi in data _____) al fine di accedere al trattamento pensionistico a partire dal giorno successivo a quello di cessazione. Le Parti convengono che il rapporto di lavoro cesserà alla data anzidetta anche in caso di insorgenze di malattia ovvero del verificarsi di infortunio o di altra causa di sospensione contrattuale della prestazione lavorativa, rinunciando sin d'ora il Signor XXX ai diritti riconosciutigli dalla legge, dal CCNL e dal contratto di lavoro individuale in relazione a tali eventi.
4. Il Signor XXX si impegna a fruire antecedentemente alla cessazione del rapporto di lavoro di tutte le ferie/permessi di sua spettanza.
5. Il Signor XXX si impegna a restituire il giorno della cessazione a XXX S.p.A. tutti i beni aziendali affidati in dotazione nonché tutti i documenti, relazioni, file, database ed altro materiale, riservato o meno, di proprietà di XXX S.p.A. o di altre società del Gruppo Sella eventualmente in suo possesso.
6. Il Signor XXX conferma altresì espressamente l'impegno a mantenere la dovuta riservatezza in ordine a tutte le notizie e/o informazioni delle quali sia venuto a conoscenza anche indirettamente in ragione delle mansioni svolte durante il suo rapporto di lavoro con XXX S.p.A. e/o con altre società del Gruppo Sella.
7. Il Signor XXX dichiara di nulla avere a che pretendere per qualsiasi ragione o titolo da XXX S.p.A. e dalle società del Gruppo Sella in relazione al pregresso rapporto di lavoro e/o dalla sua cessazione e perciò, per quanto necessario, rinuncia ad ogni domanda e/o pretesa, anche di carattere risarcitorio per danni di qualsivoglia natura, comunque riferite, correlate ovvero solo occasionate dall'intercorso rapporto di lavoro e dalla sua risoluzione. A titolo esemplificativo, il Signor XXX rinuncia irrevocabilmente a qualsivoglia domanda e/o pretesa

ex artt. 2043, 2059, 2103 e 2116 secondo comma cod. civ., ovvero aventi ad oggetto differenze retributive, retribuzioni arretrate, ferie non fruita, computo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto, quali tempo per tempo gli sono stati comunicati, premi, incentivi, bonus, rimborsi, indennità di qualsiasi tipo ed ogni altro credito possa derivargli dalla legge, dal CCNL applicabile e dal contratto individuale di lavoro, dovendosi ritenere con il presente atto definita ogni eventuale ragione di credito comunque inerente il rapporto di lavoro sopra citato anche se qui non specificata, fatta salva la verifica contabile di somme non ancora percepite.

8. XXX S.p.A. prende atto delle dichiarazioni e degli impegni del Signor XXX di cui ai punti che precedono, accetta le rinunzie ivi contenute e dichiara, a sua volta, che – fatti salvi beninteso gli eventuali crediti di XXX S.p.A. e delle altre società del Gruppo Sella per operazioni con le stesse effettuate a titolo personale dal dipendente o eventuali patti di non concorrenza sottoscritti fra le parti – non ha nulla a che pretendere dal Signor XXX in relazione all'attività dallo stesso svolta nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso con l'espressa esclusione di comportamenti ad oggi non noti ascrivibili al dipendente a titolo di dolo/colpa grave.
9. Qualora il Sig. XXX - in occasione di possibili futuri Accordi aventi ad oggetto l'accesso, su base volontaria, alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà di settore per la riconversione e la riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito – ritenesse, poiché in possesso dei requisiti, di presentare domanda avente titolo per essere accolta, XXX S.p.A. consentirà al ripristino del rapporto a tempo pieno dal mese precedente l'accesso ed all'accesso a tali prestazioni da parte del dipendente.

In relazione alla volontà come sopra espressa dalle parti, la Commissione Paritetica di Conciliazione, costituita ex art. 412-ter c.p.c., accertato che le stesse sono pienamente consapevoli del significato dei patti raggiunti e delle conseguenze che ne derivano, prende atto dell'avvenuta composizione della controversia individuale insorta tra XXX S.p.A. ed il Signor XXX ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 2015 e dell'art. 2113, quarto comma, c.c..

I componenti la Commissione dichiarano inoltre, sotto la loro personale responsabilità, che le firme apposte in calce al presente verbale sono vere ed autentiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

Copia del presente verbale di Conciliazione viene depositata presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di

.....
(LUOGO) (DATA)

IL LAVORATORE

LA SOCIETÀ

LA COMMISSIONE NAZIONALE DI CONCILIAZIONE

